



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**
IL RETTORE

Decreto n. 5490

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari, emanato con D. R. n. 2959 del 14/06/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 157 del 07/07/2012, e in particolare l'art. 20 e 34;
- VISTI** gli artt. 32 e 60 del Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio degli studenti, nella seduta del 25 ottobre 2012, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;
- VISTA** la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 31/10/2012, p.3bis, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento;
- SENTITO** il Presidente del Consiglio degli Studenti, sig. Andrea Panella;
- SENTITO** il Direttore Generale,

D E C R E T A

E' emanato il "Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro" allegato al presente decreto di cui è parte integrante.

Il Regolamento entra in vigore contestualmente alla data del presente decreto.

Bari, lì 19 novembre 2012

IL RETTORE
F.to Prof. Corrado Petrocelli



Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti

Titolo I – funzionamento del Consiglio degli studenti

Art. 1 – Il Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'Organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli Organi centrali.

2. Il Consiglio degli studenti è composto da:

- b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione;
- c) il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di Valutazione;
- d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;
- e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario;
- f) il 20% dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento.

Art. 2 – Il Presidente del Consiglio degli studenti

1. Il Presidente del Consiglio degli studenti rappresenta l'Organo ed assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dallo stesso.

In mancanza del Presidente, nelle more dell'elezione, il Consiglio è presieduto dal componente che risulti più anziano nella carriera universitaria.

2. In particolare, al Presidente spetta:

- a) convocare e presiedere l'Organo;
- b) presentare agli Organi di governo dell'Università, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sulle attività del Consiglio.

3. Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.¹
4. Il Presidente, entro 10 giorni dalla propria nomina, designa un Vicepresidente fra i componenti del Consiglio, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino al rinnovo delle componenti dell'Organo o, comunque, cessano per rinuncia, dimissioni o decadenza.
6. Il Vicepresidente decade al cessare della carica del Presidente ed è revocabile dal Presidente anche prima della scadenza del termine di cui al precedente comma.
7. Il Presidente e il Vicepresidente si impegnano, per tutta la durata del mandato, a rappresentare tutte le componenti studentesche in egual modo; tale impegno è formalizzato al momento della nomina, mediante lettera indirizzata al Rettore, al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art. 3 – Convocazione del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è convocato ordinariamente almeno una volta al mese e, in via straordinaria, quando il Presidente lo ritenga opportuno, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico.
2. Il calendario è portato a conoscenza di tutti i consiglieri e del Garante degli studenti; esso, inoltre, è inviato al Rettore e al Direttore Generale, al fine di evitare, nei limiti del possibile, sovrapposizioni con le sedute degli altri Organi collegiali.

Il calendario è pubblicato, a cura della Struttura amministrativa di supporto, su apposita pagina web del portale di Ateneo.

3. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, è pubblicata su apposita pagina web del portale di Ateneo ed è inviata ai consiglieri, al Rettore, al Direttore Generale e al Garante degli studenti, a mezzo posta elettronica, a cura della Struttura amministrativa di supporto, almeno 5 giorni lavorativi prima della riunione, salvo eccezionali e comprovati motivi d'urgenza. Copia della eventuale documentazione istruttoria relativa agli argomenti all'ordine del giorno e del verbale in approvazione è pubblicata nell'area riservata della pagina web del Consiglio.

¹ Art. 34, comma 7 Statuto



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**
IL RETTORE

4. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente anche sulla base di proposte avanzate dai consiglieri.

I consiglieri hanno facoltà di chiedere al Presidente, nei giorni precedenti la riunione, tramite la Struttura amministrativa di supporto, o all'inizio di una seduta del Consiglio, di inserire all'ordine del giorno particolari argomenti. Il Presidente ha facoltà di inserire l'argomento all'ordine del giorno della medesima o di una successiva seduta.

5. I consiglieri hanno facoltà di accedere alla Struttura di supporto al Consiglio per prendere visione preventiva delle singole pratiche nei 3 giorni lavorativi precedenti la riunione. La suddetta Struttura mette a disposizione dei consiglieri la documentazione necessaria per consentire di acquisire ogni opportuno elemento di giudizio sugli argomenti in discussione.

Art. 4 – Sedute del Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti si riunisce nei giorni stabiliti e prosegue i suoi lavori fino al completamento dell'ordine del giorno.

2. All'inizio di ogni seduta, il Consiglio stabilisce il tempo massimo di durata della seduta stessa. Qualora l'esame degli argomenti all'ordine del giorno non si concluda entro detto termine, il Consiglio si aggiorna al primo giorno successivo utile.

3. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro i quali abbiano giustificato la propria assenza e, comunque, ai fini della validità delle adunanze, è richiesto l'intervento di almeno un terzo dei componenti.

4. Gli argomenti sono trattati secondo la loro collocazione nell'ordine del giorno, salvo diversa richiesta motivata del Presidente o dei consiglieri approvata seduta stante all'unanimità dal Consiglio.

Art. 5 – Interrogazioni

1. Le interrogazioni – verbali o scritte – che ogni consigliere intenda rivolgere al Presidente, sono avanzate dopo le comunicazioni e possono essere trattate, a discrezione del Presidente, nella stessa seduta, nell'ambito delle varie ed eventuali, ovvero in quella immediatamente successiva, dopo aver acquisito gli opportuni elementi.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**
IL RETTORE

Art. 6 – Durata degli interventi e questioni procedurali

1. La durata degli interventi dei consiglieri non può eccedere i 5 minuti, salvo diversa determinazione del Presidente, per il quale la suddetta limitazione non vale.

Ciascun consigliere, di norma, non può intervenire per più di due volte sullo stesso punto all'ordine del giorno, rispettando i limiti di tempo, salvo diversa indicazione del Presidente.

2. Le votazioni hanno luogo per alzata di mano. Sulle questioni concernenti le persone vige il principio di segretezza del voto.

Art. 7 – Verbalizzazione

1. Le sedute del Consiglio sono integralmente registrate su nastro magnetico ai soli fini della esatta documentazione interna, da conservarsi fino alla approvazione del relativo verbale.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario della Struttura amministrativa di supporto che è, altresì, responsabile della custodia dei verbali e del procedimento di esecuzione delle deliberazioni.

3. Il verbale riporta il nominativo degli intervenuti ed una sintesi degli interventi medesimi.

4. I consiglieri possono chiedere che il proprio intervento sia riportato integralmente nel verbale e, a tal fine, lo debbono consegnare al verbalizzante in forma scritta e firmata al termine dell'intervento o, comunque, non oltre la chiusura della seduta. Le dichiarazioni di voto devono essere dettate o consegnate per iscritto subito al verbalizzante, che le riporterà integralmente nel verbale.

5. Il verbale di ogni seduta, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante, è reso disponibile in copia per i singoli consiglieri con le modalità indicate al precedente art. 3, comma 3. Esso è dichiarato letto e approvato all'inizio della riunione successiva, qualora non vengano presentate osservazioni o rilievi da parte dei consiglieri ed è pubblicato, entro i successivi 5 giorni, su apposita pagina web del portale di Ateneo, a cura della Struttura amministrativa di supporto al Consiglio.

Art. 8 – Deliberazioni del Consiglio degli studenti

1. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il numero dei voti favorevoli sia pari alla somma dei voti degli astenuti e dei contrari, prevale il voto del Presidente.
2. Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio della votazione, la verifica del numero legale per la validità della seduta.
3. Le mozioni – tranne le mozioni d'ordine – e le risoluzioni sono votate secondo l'ordine di presentazione. Prima di esse sono votati gli emendamenti presentati durante la discussione.

Art. 9 – Commissioni

1. Le commissioni hanno funzione istruttoria e propositiva. Esse possono essere permanenti, per questioni di carattere generale, o a termine, in relazione a mandati specifici, e sono composte da un numero massimo di 6 consiglieri eletti dal Consiglio con la maggioranza di cui all'art. 8.
2. Le commissioni sono coordinate dal Presidente o suo delegato. Il Coordinatore relaziona periodicamente sui lavori della Commissione al Consiglio.
3. Le commissioni decadono al momento dell'espletamento del mandato ricevuto.
4. Per il funzionamento si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al funzionamento del Consiglio degli studenti.

Titolo II - Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

Art. 10 – Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina il procedimento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti all'interno del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Art. 11 – Procedimento elettorale

1. Alla elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato si procede con il sistema maggioritario.
2. Il numero degli eligendi è pari a due componenti effettivi e due supplenti.
3. L'Organo competente ad indire le elezioni è il Presidente del Consiglio degli Studenti.
4. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che, alla data delle votazioni, compongono il Consiglio degli studenti.
5. Sono titolari dell'elettorato passivo coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Le candidature devono essere presentate al Consiglio degli studenti appositamente convocato dal Presidente, o per iscritto al Presidente stesso non oltre la data e l'ora fissata per la convocazione del Consiglio a cui il Presidente le comunica.
7. Il Presidente provvede a rendere note tutte le candidature mediante trasmissione ai consiglieri, a mezzo posta elettronica e pubblicazione nell'area riservata della pagina web del Consiglio.
8. Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento, fino all'apertura del seggio, mediante dichiarazione scritta presentata al Presidente del Consiglio degli studenti, che ne dispone l'immediata comunicazione agli elettori, a mezzo posta elettronica e pubblicazione nell'area riservata della pagina web del Consiglio, nonché l'affissione nei locali del seggio.
9. Il seggio elettorale, nei termini prescritti dal bando di indizione, è costituito dal Presidente del Consiglio degli studenti ed è composto da un Presidente e due scrutatori, scelti tra i componenti il Consiglio degli studenti, nonché da un Segretario scelto dal Direttore Generale tra i funzionari della Struttura amministrativa di supporto al Consiglio.
10. Il Presidente del seggio elettorale dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore, unitamente all'elenco dei votanti, ai fini della proclamazione:
 - a. dei primi due candidati più suffragati, quali componenti effettivi del Comitato;
 - b. degli ulteriori due, quali componenti supplenti.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO**
IL RETTORE

TITOLO III – NORME FINALI

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 20 dello Statuto, entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale con cui è emanato.
2. Per quanto non previsto dal Titolo I presente Regolamento si fa riferimento, ove possibile, al Regolamento di funzionamento del Senato Accademico.
3. Per quanto non previsto dal Titolo II del presente Regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di cui al Titolo I del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 4297 del 07.09.2012.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio degli studenti con le stesse procedure previste per l'approvazione.